



**CIRCOLARE n. 03/2011**

**Spett.li Clienti**

**Loro SEDI**

**Pesaro, 12 gennaio 2011**

- 
- 1 – L'autorizzazione UE per cellulari e dispositivi a circuito integrato;
  - 2 – La decorrenza dell'effettiva operatività del reverse charge;
  - 3 – Gli adempimenti in capo al cedente-acquirente (con alcuni esempi);
  - 4 – I contribuenti minimi ed il reverse charge per telefonini e processori
- 

**1 - L'AUTORIZZAZIONE UE PER CELLULARI E DISPOSITIVI A CIRCUITO INTEGRATO**

Con la Decisione di esecuzione del Consiglio UE 22.11.2010, n. 2010/710/UE, pubblicata sulla G.U.U.E. 25.11.2010, n. L 309/5, l'Italia (così come la Germania e l'Austria) è stata autorizzata ad applicare il "reverse charge" alle cessioni di:

**a) telefoni cellulari**, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;

**b) dispositivi a circuito integrato quali microprocessori** e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale".

Si evidenzia che la Decisione in esame, nella parte riferita all'Italia, non prevede una soglia limite, in termini di ammontare dell'operazione, al di sotto della quale il reverse charge non trova applicazione, come previsto in altri Stati UE.

**N.B. Da ciò consegue che l'inversione contabile va applicata alle cessioni contemplate dall'autorizzazione a prescindere dal relativo importo.**



## **2 - AMBITO DI APPLICAZIONE – I RECENTI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE**

**I beni interessati dalla disposizione in esame sono:**

- **i telefoni cellulari;**
- **i dispositivi a circuito integrato destinati ad essere successivamente installati nel prodotto destinato al consumatore finale.**

In considerazione del fatto che l’autorizzazione UE è giustificata dall’intento di eliminare l’evasione IVA “che si verifica, di regola, nelle cessioni che precedono il commercio al dettaglio”, l’Agenzia delle Entrate specifica che **il reverse charge**:

- **trova applicazione** “per le cessioni dei beni in argomento che si verificano **in tutte le fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio**”, caratterizzata dalla “destinazione del bene al cessionario-utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo”;
- **“non trova applicazione per la fase del commercio al dettaglio”**.

Tale interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate va accolta positivamente in quanto, escludendo dall’applicazione del reverse charge i commercianti al dettaglio, non comporta il temuto aggravio degli adempimenti per gli acquirenti finali soggetti passivi IVA.

## **3 - LA DECORRENZA DELL’EFFETTIVA OPERATIVITÀ DEL REVERSE CHARGE**

L’Agenzia delle Entrate fissa **all’1.4.2011** la data a decorrere dalla quale è obbligatorio applicare il reverse charge per le cessioni in esame.

## **3 - GLI ADEMPIMENTI IN CAPO AL CEDENTE E ALL’ACQUIRENTE (CON ALCUNI ESEMPI)**

Come noto il “reverse charge” comporta che:

- il cedente deve emettere una fattura senza applicazione (e addebito) dell’IVA, specificando espressamente che “trattasi di cessione soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72 con applicazione dell’IVA a carico del destinatario della fattura”;



- l'acquirente soggetto passivo IVA è il debitore dell'imposta e per l'assolvimento della stessa deve integrare la fattura ricevuta dal cedente con aliquota ed imposta e annotare la stessa nel registro degli acquisti e in quello delle fatture emesse/corrispettivi.

#### **Esempio 1**

La Rossi Elettronica srl, negozio di elettrodomestici, elettronica, ecc., vende 3 telefoni cellulari con relativi auricolari alla Bianchi snc, destinati dalla stessa all'utilizzo aziendale.

Trattandosi di cessione al dettaglio, ad un soggetto che acquista il bene in qualità di destinatario finale dello stesso, il "reverse charge" **non** trova applicazione e quindi il negoziante emetterà una "normale" fattura con IVA.

#### **Esempio 2**

La Alfa spa il 20.4.2011 vende alla Elettronica srl, negozio di elettrodomestici, elettronica, ecc., una fornitura di telefoni cellulari.

Trattandosi di una cessione all'ingrosso, ad un soggetto che acquista i beni per la rivendita al dettaglio, trova applicazione il "reverse charge" e quindi la Alfa spa emetterà una fattura senza IVA.

La Elettronica srl dovrà integrare la stessa con l'IVA e annotarla sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti.

#### **Esempio 3**

La Beta spa, il 15.4.2011 vende alla Elettronica srl, negozio di elettrodomestici, elettronica, ecc., una fornitura di personal computer.

Ancorché si tratti di una cessione all'ingrosso, ad un soggetto che acquista i beni per la rivendita al dettaglio degli stessi, il "reverse charge" **non** trova applicazione in quanto tra i beni contemplati dall'autorizzazione comunitaria non sono compresi i personal computer.

La Beta spa emetterà quindi una "normale" fattura con IVA.

### **4- I CONTRIBUENTI MINIMI ED IL REVERSE CHARGE PER TELEFONINI E PROCESSORI**

La citata Circolare n. 59/E rammenta infine che nei casi in cui un contribuente minimo:

- è il cedente, il regime dei minimi "prevale" sul del reverse charge che non va quindi applicato;
- è l'acquirente, il reverse charge va applicato e quindi il contribuente minimo deve integrare con l'IVA la fattura ricevuta e versare l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Lo studio "**Giampaoli & Partners Consulting**" rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.